

ACCORDO - QUADRO

tra

SIAE – Società Italiana Autori Ed Editori, con sede legale in Viale della Letteratura n. 30, Roma -00144-, C.F. 01336610587 – P.I. 00987061009, nella persona del Legale Rappresentante in carica, Direttore Generale Dott. Gaetano Blandini

e

Roma Capitale Dipartimento Attività Culturali, con sede legale in Piazza Campitelli n. 7, Roma -00186-, C.F. 02438750586 – P.I. 01057861005, nella persona del Rappresentante, Direttore della Direzione Sostegno Attività Culturali e Servizi Autorizzativi Dott.ssa Rita Pelosi

PREMESSO

- Che la Società Italiana Autori ed Editori (di seguito SIAE) è un ente pubblico economico a base associativa, ai sensi della legge 8 gennaio 2008 n. 2, e svolge le funzioni indicate dalla legge 22 aprile 1941 e successive modificazioni, tra le quali rientra anche lo sviluppo, la promozione e la divulgazione delle opere dell'ingegno, quale sostegno concreto alla creatività;
- Che SIAE ha interesse a promuovere la realizzazione di manifestazioni di valenza socio-culturali, per allargare la fruizione dell'arte ad un pubblico sempre maggiore agevolando in tal modo anche la circolazione delle opere dell'ingegno;
- Che Roma Capitale, in attuazione dei propri principi statuari, è da sempre impegnata in una azione di diffusione della cultura mediante politiche volte a creare una offerta di produzioni artistiche varia e diffusa sull'intero territorio cittadino, a beneficio dell'intera collettività;
- Che Roma Capitale intende proseguire nell'opera di riqualificazione delle periferie anche attraverso la promozione di attività artistiche, didattiche e ricreative, che alimentino la crescita culturale e lo sviluppo socio-economico locale;
- Che tra SIAE e Roma Capitale, nell'attuazione della condivisa finalità di valorizzazione e sviluppo del patrimonio culturale, esiste da molti anni un rapporto di reciproca collaborazione che si è più volte concretizzato in Intese e Convenzioni volte a regolamentare, mediante agevolazioni procedurali e tariffarie, manifestazioni o eventi specifici con valenza sociale/istituzionale, quali "L'Estate Romana" e "Contemporaneamente Roma" promossi da Roma Capitale;



- Che al fine di semplificare le procedure ed avere preventiva certezza delle discipline applicabili, le intese e convenzioni pregresse sono state inserite in un unico Accordo-quadro sottoscritto in data 7.6.2018 e valido fino al 1° gennaio 2020;
- Che con nota SIAE prot.605 del 4.7.2019, in accoglimento della richiesta presentata da Roma Capitale, sono state incluse nell'Accordo-quadro anche le Arene cinematografiche ammesse nella graduatoria prevista dall'avviso pubblico Arene 2019;
- Che è volontà delle Parti proseguire nella collaborazione già proficuamente avviata, a mezzo del rinnovo dell'Accordo quadro;

Tanto premesso e ritenuto,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL'ACCORDO

Oggetto dell'Accordo sono le manifestazioni/eventi che seguono, promossi da Roma Capitale, nonché altri eventuali eventi che, previo consenso tra le Parti, saranno inclusi:

- a. ESTATE ROMANA,
- b. CONTEMPORANEAMENTE ROMA,
- c. EUREKA,
- d. FESTA DI ROMA 31 dicembre – 1 gennaio.
- e. ARENE CINEMATOGRAFICHE ammesse nella graduatoria prevista dallo specifico Avviso Pubblico Arene estive.

ARTICOLO 2 – BENEFICIARI DELL'ACCORDO

SIAE riconosce il trattamento tariffario di seguito riportato alle seguenti categorie di organizzatori:

- operatori culturali le cui proposte risultino ammesse nella graduatoria definitiva di merito degli avvisi pubblici relativi alle manifestazioni menzionate nell'articolo 1);



- operatori culturali le cui proposte relative alle manifestazioni menzionate nell'articolo 1) siano state selezionate con modalità diverse dall'avviso pubblico.

Quanto sopra indipendentemente dall'aver ricevuto o meno il supporto economico comunale sotto qualsiasi forma.

Il trattamento tariffario di seguito riportato potrà essere riconosciuto solo a condizione che a carico degli organizzatori non risultino inadempienze relative a obblighi assunti nei confronti di SIAE per eventi spettacolistici pregressi.

ARTICOLO 3 – AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

In considerazione della valenza istituzionale e culturale delle manifestazioni sopra menzionate, nonché dell'attività promozionale a cui Roma Capitale si impegna nei confronti di SIAE, ai fini del calcolo del diritto d'autore SIAE riconosce un abbattimento sulla base di calcolo di contributi e sponsorizzazioni pari al 75%.

SIAE riconosce inoltre la riduzione del 15% sui compensi fissi per diritti d'autore per gli eventi gratuiti come definiti nel permesso spettacoli e trattenimenti (mod. 116) pubblicato sul sito SIAE www.siae.it. Tale riduzione non è cumulabile, se non per differenza, con altre riduzioni sul pagamento del diritto d'autore riconosciute in virtù di specifici accordi fra SIAE e le Associazioni di Categoria.

ARTICOLO 4 – ONERI TRA LE PARTI

- a) Al fine di consentire la corretta individuazione dei beneficiari del presente Accordo, Roma Capitale assume l'onere di far pervenire alla SIAE–Divisione Musica Ufficio Accordi ogni documentazione utile e, in particolare, gli Avvisi pubblici relativi alle manifestazioni di cui all'articolo 1), lettere a., b., c., d., e., le relative graduatorie di merito, nonché le progettualità relative a manifestazioni/eventi non selezionate tramite avviso pubblico.
- b) Dovranno, inoltre essere trasmessi, gli elenchi degli eventi selezionati da Roma Capitale ove sia prevista l'utilizzazione di repertorio tutelato (luoghi, organizzatori, genere di evento, etc.).
- c) Le comunicazioni di cui ai punti a) e b) dovranno pervenire a SIAE al più tardi dieci giorni prima della data dell'inizio delle manifestazioni.



d) Nell'ambito della collaborazione tra le Parti, SIAE si impegna, nel contesto della implementazione delle funzionalità dei propri archivi, a verificare la possibilità di fornire a Roma Capitale, purché senza costi informatici aggiuntivi per SIAE, report periodici sulle attività culturali di cui al presente Accordo.

ARTICOLO 5 – ATTIVITA' PROMOZIONALE

Roma Capitale si impegna a rendere noto il sostegno e la collaborazione prestata da SIAE nelle campagne istituzionali dedicate agli eventi oggetto del presente Accordo, sia nei materiali divulgativi e promozionali degli eventi che nel corso dell'attività informativa sugli eventi stessi, con l'applicazione del logo SIAE accompagnato dal testo "in collaborazione con".

ARTICOLO 6 – RINVIO ALLE CONDIZIONI DEL PERMESSO SIAE

Gli organizzatori degli eventi oggetto del presente Accordo saranno soggetti al rispetto delle Condizioni Generali e Particolari del Permesso SIAE per Spettacoli e Trattenimenti, pubblicato sul sito istituzionale e da intendersi qui integralmente richiamato.

Nel caso in cui il permesso sia richiesto in rappresentanza di un altro soggetto, il richiedente è tenuto a comprovare il potere di rappresentanza.

ARTICOLO 7 – FESTA DELLA MUSICA

SIAE si rende disponibile ad estendere a Roma Capitale lo stesso trattamento previsto nelle intese specifiche annuali relative alla Festa della Musica raggiunte, di anno in anno, con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (MiBACT), a condizione che gli aderenti alla Manifestazione esibiscano, in tempo utile al rilascio del Permesso e applicazione delle particolari tariffe da parte degli Uffici Territoriali SIAE competenti, la documentazione rilasciata da Roma Capitale che attesti l'inclusione dell'evento nella Manifestazione. Ciò potrà avvenire anche a mezzo pubblicazione dell'evento nel programma della Festa presente sul sito web specifico Festa della Musica-Roma.

Ai fini della individuazione delle caratteristiche delle manifestazioni, degli organizzatori e delle modalità di svolgimento delle singole iniziative per le quali sono applicate le particolari tariffe agevolate, dovrà farsi esclusivamente ed integralmente riferimento alle sopra menzionate Intese specifiche raggiunte con il MiBACT.



ARTICOLO 8 – DURATA DELL'ACCORDO

Il presente Accordo ha validità dalla data di sottoscrizione sino al 1° gennaio 2021 e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta da comunicarsi almeno due mesi prima della scadenza a mezzo PEC ai seguenti indirizzi PEC:

SIAE: ufficio.accordi@pec.siae.it

Comune di Roma Capitale: protocollo.cultura@pec.comune.roma.it

ARTICOLO 9 – DISPOSIZIONI FINALI

Le Parti si danno espressamente atto di aver analiticamente negoziato ed approvato ciascuna e tutte le clausole del presente atto e che pertanto nei confronti di quest'ultimo non trova applicazione la disciplina dei cui agli articoli 1341-1342 c.c. anche in relazione agli obblighi di approvazione specifica delle clausole contrattuali mediante doppia sottoscrizione.

SIAE
Società Italiana degli Autori ed Editori

Il Direttore Generale
(Gaetano Blandini)

ROMA CAPITALE
Dipartimento Attività Culturali
Direzione Sostegno Attività Culturali
e Servizi Autorizzativi

Il Direttore
(Rita Pelosi)